

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

**Art. 92**

*(Modifiche all' articolo 11 della legge regionale 9/2007 )*

1. All' articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 2 le parole << o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali >> sono soppresse;

**b)** il comma 5 è sostituito dal seguente:

**<<5.** Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>;

**c)** i commi 5 bis e 6 sono abrogati;

**d)** al comma 7 le parole << e i PFI, >> sono soppresse;

**e)** i commi 8 e 9 sono abrogati;

**f)** al comma 10 le parole << e dei PFI approvati >> sono sostituite dalle seguenti: << e delle SF approvati >>.